

Newsletter

sull'Antiriciclaggio



PERIODICO DI INFORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, COMMENTO

newsletter n°4

In questo numero:

- ▶ Il nuovo Contratto Nazionale: le novità in materia di antiriciclaggio
- ▶ Il trasferimento di denaro contante
- ▶ Cosa dice la Banca d'Italia sugli indicatori di anomalia connessi alle operazioni e ai rapporti

Hanno collaborato a questo numero:

Dipartimento Nazionale Contrattuale Legale Uilca,

Dipartimento Nazionale Comunicazione Uilca,

vignette di Giorgio Sangiorgi,

grafica CV

TRASFERIMENTO DI DENARO IN CONTANTE

Con l'introduzione del divieto di trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi oltre la soglia di 1.000 euro il Governo Monti (d.lgs 201/2011 SalvaItalia) ha inteso limitare e controllare la circolazione del contante, con l'obiettivo di monitorare i proventi che sfuggono alla tassazione diretta e indiretta. Tutto ciò che esorbita questo limite deve passare per un canale finanziario, bancario o postale abilitato.

Questa misura determina un nuovo passo verso la prevenzione del rischio del riciclaggio e del terrorismo nel sistema finanziario, che costituiscono reati talmente invasivi per l'economia di un Paese da giustificare una restrizione della libertà del cittadino di utilizzare la moneta fisica in suo possesso. Con il tempo è cresciuta esponenzialmente l'evasione fiscale connessa

anche al riciclaggio, poiché i proventi della criminalità organizzata vengono investiti nell'economia senza essere assoggettati a tassazione, per cui la duplice utilità della regolamentazione sui pagamenti è divenuta sempre più spinta.

La sanzione amministrativa e non penale in caso di trasferimenti superiori ai 1.000 euro andrà da un minimo dell'1% al massimo del 40% dell'importo trasferito.

Anche gli intermediari finanziari e i liberi professionisti partecipano al procedimento sanzionatorio, qualora si trovino ad assistere a tali trasferimenti sopra soglia oppure ne abbiano in qualche modo notizia. La loro vigilanza si attua attraverso una comunicazione scritta degli estremi dell'operazione a rischio e dei soggetti che l'hanno posta in essere e spetterà al Ministero dell'Economia comminare la sanzione.



Il Contratto Nazionale



Il Dipartimento Contrattuale Legale Uilca dice che...

Come abbiamo illustrato nelle recenti assemblee sull'ipotesi di rinnovo del Contratto Nazionale, le novità in materia di antiriciclaggio sono contenute nelle modifiche portate all'articolo 38 del vecchio Contratto:

- **dopo il rinnovo contrattuale, le aziende si faranno carico anche delle eventuali sanzioni pecuniarie**, oltre che delle spese giudiziali e di assistenza legale già previste, in caso di notifica al lavoratore di informazione di garanzia o provvedimento analogo o azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni;
- **questa nuova garanzia, così come le altre, avrà validità anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro**, solo in caso si tratti di fatti accaduti nel corso del rap-

porto stesso;

- le garanzie si attiveranno nei casi in cui il comportamento del lavoratore non risulti in conflitto con l'azienda o in violazione di **istruzioni o disposizioni aziendali**;

- **queste garanzie e tutele riguardano anche i lavoratori nei cui confronti sia stata esercitata azione penale per fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, per l'adempimento di obblighi posti a carico dell'azienda, per antiriciclaggio, lotta all'usura, Mifid e Privacy.** (il richiamo alle istruzioni aziendali mette in chiaro quanto già il codice civile stabilisce rispetto alla natura del rapporto di lavoro subordinato in termini di "diligenza del prestatore di lavoro" nell'osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore- art 2104 c.c.)

Bankitalia



Indicatori di Anomalia connessi alle Operazioni o ai Rapporti

In base alla legge 231/07 sugli obblighi di segnalazione cui sono tenuti gli operatori bancari la Banca d'Italia ha emesso un provvedimento contenente gli Indicatori di anomalia connessi al Cliente, alle Operazioni o ai Rapporti, ai Mezzi e alle Modalità di pagamento.

Gli Indicatori di anomalia Relativi alle Operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi e gli Indicatori di anomalia relativi al finanziamento al terrorismo.

Nella Newsletter nr. 2 ci siamo occupati degli Indicatori di anomalia connessi al cliente.

Nella Newsletter nr. 3 abbiamo iniziato ad approfondire gli Indicatori di anomalia connessi alle Operazioni o ai Rapporti, di cui proseguiamo l'analisi in questa edizione (la numerazione degli Indicatori prosegue dalla Newsletter precedente), dove vedremo anche gli Indicatori connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento.

7. Operazioni che risultano non coerenti – anche per gli strumenti utilizzati – con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente.

7.1 Utilizzo di conti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale, soprattutto se in contanti o di importo significativo.

7.2 Utilizzo di conti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti o clienti, ovvero a loro familiari), per effettuare operazioni nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo significativo.

7.3 Operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria.

7.4 Ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti, anche mediante il ricorso ad assegni, a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato.

7.5 Richieste di finanziamenti di ammontare significativo assistiti da garanzie reali o personali rilasciate da

soggetti insediati in Paesi o territori a rischio ovvero assistiti da garanzie reali ubicate nei suddetti Paesi.

7.6 Ricorrenti richieste di prestiti effettuate dal medesimo soggetto ovvero da soggetti a questo collegati garantiti dall'offerta in pegno di beni di incerta provenienza.

7.7 Intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari seguita dopo un breve intervallo di tempo da trasferimento degli stessi a terzi o da trasferimento al fiduciante.

7.8 Ripetuti pagamenti verso l'estero effettuati da imprese che si presumono operanti nel commercio internazionale, ma che non effettuano altre movimentazioni riconducibili a operazioni di carattere commerciale.

7.9 Operazioni di finanziamento commerciale internazionale in cui la lettera di credito appare incoerente in termini di importo o di tipologia di beni o servizi forniti, in particolare quando non c'è relazione fra questi ultimi e il Paese indicato nella lettera.

7.10 Cessioni di crediti, specie se infragruppo, prive di rapporto commerciale o finanziario sottostante ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte dai soggetti interessati.

8. Operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi da un cliente in nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un cliente qualora i rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.

8.1 Intervento inaspettato da parte di un terzo estraneo al rapporto al fine di estinguere anticipatamente le obbligazioni o comunque di coprire l'esposizione del cliente ovvero di rilasciare garanzie per la concessione di affidamenti.

8.2 Operatività posta in essere da uno o più delegati che, per le caratteristiche o le finalità delle transazioni, non risulta ricollegabile all'attività economica svolta dal cliente.

8.3 Rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a soggetti terzi, non legati da rapporti tali da giustificare il rilascio.

8.4 Ripetute operazioni, specie se di rilevante ammontare, effettuate a valere su rapporti intestati a soggetti di minore età o di età particolarmente elevata ovvero a soggetti incapaci.

8.5 Ricezione di garanzie, soprattutto se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi non conosciuti relativamente ai quali non vengono fornite dal cliente sufficienti indicazioni.

8.6 Stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con il cliente.

Australia, Brasile, Canada, Honk Kong, India, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti, Repubblica del Sudafrica, Svizzera, Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, compongono la White list di Paesi extracomunitari affidabili nell'azione di contrasto al riciclaggio di denaro. La "White List" permette ad un cliente che intenda aprire un conto corrente in una banca italiana ma che si trovi all'estero e abbia anche un rapporto dello stesso tipo con un intermediario situato in uno degli Stati extracomunitari indicati nella "White List", di ottenere una certificazione in grado di attestare l'avvenuta "adeguata verifica". L'adeguata verifica è oggi, il più importante obbligo in materia di Antiriciclaggio, importantissimo ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'obbligo consente alle banche di costruire un profilo di rischio dei rapporti con la clientela, per evitare coinvolgimenti, anche inconsapevoli, in atti di riciclaggio, puniti anch'essi penalmente.

L'impatto per l'operatività delle Aziende di Credito è rilevante: secondo la legge 231 gli obblighi sull'adeguata verifica della clientela sono considerati assolti, anche in assenza del cliente, qualora lo stesso sia identificato attraverso idonea attestazione fornita da altro intermediario o libero professionista, che abbia rapporti professionali continuativi con il cliente.

L'"adeguata verifica" della clientela consiste non più nella semplice identificazione anagrafica del cliente, ma nella richiesta di ulteriori dati che riguardano lo scopo e la natura del rapporto, o della operazione in essere, e l'effettivo titolare dei dati stessi. Il tutto attraverso una scheda che il cliente sottoscrive sotto sua responsabilità. Sono previste sanzioni penali in caso di non veridicità.

**WHITE LIST DI 25 Paesi Extracomunitari
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale**

8.7 Ripetuta presentazione di polizze di pegno da parte di soggetti ricorrenti, diversi dall'originario contraente.

8.8 Rivendicazioni effettuate con riferimento a rapporti qualificati come conti dormienti ai sensi della disciplina vigente da parte di soggetti terzi, del tutto estranei all'originario titolare.

Indicatori di anomalia connessi ai Mezzi e alle Modalità di Pagamento

9. Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio.

9.1 Versamento significativo di denaro contante, non riconducibile all'attività svolta dal cliente, specie se sono incluse banconote contraffatte o logore ovvero di taglio elevato.

9.2 Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze.

9.3 Prelevamento di contante ed effettuazione, presso la stessa dipendenza da parte di altro soggetto, di un versamento di importo analogo che – per modalità, tempi e soggetti interessati – lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra le parti.

9.4 Operazioni di cambio, specie se per importi significativi, con banconote di taglio diverso o con altra valuta, soprattutto se sono richieste banconote di taglio elevato o se effettuate senza transito per il conto corrente.

9.5 Richieste di informazioni in ordine alle procedure di cambio in euro e presentazione al cambio in euro di banconote in lire (o in altre precedenti valute comunitarie), soprattutto se ripetute o di importo elevato.

9.6 Versamenti di denaro contante con richieste frequenti o di importo significativo di assegni circolari, *traveler's cheques* o, in generale, di titoli al portatore.

9.7 Pagamento in contanti, per importi significativi, del saldo della carta di credito, soprattutto se risulta che il cliente ha effettuato frequenti o consistenti prelievi di contante.

9.8 Frequenti versamenti di denaro contante accompagnati da frequenti prelievi eseguiti presso sportelli ATM o POS, specie se effettuati nella stessa giornata.

10. Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni,

10.1 Frequenti operazioni per importi di poco inferiori ai limiti di legge, soprattutto se effettuate in contanti o presso diverse dipendenze.

10.2 Acquisto di più titoli al portatore (ad es. libretti di deposito a risparmio, certificati di deposito) di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge e complessivamente consistente.

10.3 Frequenti operazioni di versamento di assegni di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge, soprattutto se con una pluralità di girate da parte di terzi soggetti.

10.4 Prelevamento di ingenti somme mediante richiesta di numerosi assegni circolari di importo unitario di poco inferiore ai limiti di legge.



“Il valore mondiale del riciclaggio ammonta al 5% del Pil mondiale e in Italia ad un valore superiore del 10% del Pil. Sono 5.000/ 7.000 i miliardi di dollari di capitali collocati in paradisi fiscali e centri off-shore (circa un quinto del Pil globale)

Dati OCSE

10.5 Richiesta frequente di assegni privi della clausola di non trasferibilità, specie qualora tali assegni risultino successivamente negoziati all'estero.

11. Utilizzo di strumenti di pagamento (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, moneta elettronica, nella loro evidenza fisica e virtuale¹) che, per modalità, ricorrenza o rilevanza economica, non risulta coerente con la normale operatività del cliente ovvero con l'operatività del distributore o dell'esercente (c.d. merchant).

11.1 Accrediti di elevato importo su strumenti di pagamento da parte di alcune categorie di *merchant* (ad es. case da gioco), specialmente se si verificano anche prelievi di contante di ammontare elevato.

11.2 Frequente utilizzo di strumenti di pagamento connesso a volumi di vendita anomali da parte di un singolo *merchant*, soprattutto se per modalità e importi possa far supporre un'operatività anomala di anticipo di contanti effettuate in favore del cliente.

11.3 Richieste di emissione di strumenti di pagamento eccessive, per ammontare o frequenza, ovvero richieste di rimborso del valore non speso degli stessi effettuate tramite uno stesso distributore.

11.4 Richieste di rimborso o di anticipo di contante frequenti o di elevato ammontare a valere su strumenti di pagamento da parte della clientela.

11.5 Richiesta di trasferimento del saldo dello strumento di pagamento a un soggetto terzo che non sembra aver legami con il cliente.

11.6 Frequenti accreditamenti di strumenti di pagamento seguiti dall'immediato e integrale ritiro delle somme ovvero dall'inattesa modifica delle modalità di utilizzo dello strumento da parte del titolare.

11.7 Accreditamento di somme di notevole ammontare che rimangono inutilizzate per un certo lasso di tempo, con successiva richiesta di restituzione.

¹Tale nozione di strumenti di pagamento è valida solo ai fini del presente provvedimento e in essa rientrano gli strumenti non fisici che comunque permettono attività dispositive su conti di pagamento (ad esempio, tramite codici che consentono la movimentazione di conti di pagamento). Resta ferma la definizione di strumento di pagamento di cui all'articolo 1, lett.s), del d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010.

12. Utilizzo ripetuto e per importi complessivi rilevanti dei servizi di pagamento nella forma dell'incasso e del trasferimento fondi (c.d. money transfer), laddove l'operatività risulti incoerente con le condizioni economiche e finanziarie del cliente e non sia adeguatamente giustificata.

12.1 Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante effettuati dal cliente in un ristretto arco di tempo.

12.2 Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi di importo complessivo rilevante da parte o in favore di numerose controparti situate all'estero, specie se in Paesi diversi da quello di origine del cliente.

12.3 Incasso o trasferimento di fondi da parte o in favore di controparti dislocate in località geograficamente non distanti fra loro.

12.4 Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi da parte o in favore di se medesimo presso altre località.

12.5 Incassi o trasferimenti di fondi tramite uno o più agenti in attività finanziaria dislocati in località distanti dalla residenza o dal domicilio del cliente.

12.6 Ripetuti incassi o trasferimenti di fondi effettuati da agenti in attività finanziaria a nome proprio o di soggetti contigui (ad es. familiari o conviventi).

12.7 Ripetuti trasferimenti di fondi per importi unitari inferiori alla soglia disposti a favore di un unico beneficiario da parte di più ordinanti, specie se in un ristretto arco temporale, con modalità che rivelano tecniche di frazionamento degli importi e ricorso a possibili prestanome.